

COMUNE DI GUARENE

REGOLAMENTO PROGRESSIONI VERTICALI

(Art. 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni locali ("progressioni verticali"), in applicazione dell'art. 3 del DL 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo.
3. La Giunta, al fine di valorizzare le professionalità interne, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una quota di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, come determinate nei piani dei fabbisogni di personale, procedure selettive di tipo comparativo per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla progressione verticale i dipendenti dell'Ente in servizio a tempo indeterminato che alla data di attivazione delle relative procedure:
 - Disporre di una valutazione positiva della performance di ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura. Nel caso il dipendente abbia riportato una valutazione negativa, secondo le previsioni del vigente Sistema di valutazione della performance, anche solo in uno degli anni del triennio in esame, deve essere escluso dalla partecipazione alla procedura in quanto non in possesso dei requisiti di legge;
 - siano in possesso del seguente titolo di studio e professionale richiesto per l'accesso dall'esterno:
 - a) per la categoria "B": diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - b) per la categoria "C": diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - c) per la categoria "D": diploma universitario (DU), laurea triennale (L), diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) ed eventuale abilitazione professionale, se richiesta;
2. I titoli posseduti devono essere attinenti al profilo professionale per cui si concorre in progressione verticale, secondo quanto disciplinato negli allegati al fabbisogno del personale.
3. Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato attestato di qualifica professionale, eventuale titolo di studio universitario anche di II livello e/o la relativa abilitazione professionale.

Art. 3 - Bandi di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti dal Servizio competente in materia di personale, sono pubblicati per la durata di almeno dieci giorni nel sito internet istituzionale dell'Ente.

2. L'eventuale atto di riapertura dei termini viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.
3. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

Art. 4 - Elementi di valutazione della procedura comparativa

1. Costituiscono elementi di valutazione:
 - a) la valutazione media della Performance Individuale conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
 - b) titoli di studio ulteriori attinenti al profilo oggetto di selezione, posseduto dal dipendente rispetto a quelli richiesti come requisito per la partecipazione;
 - c) Incarichi di specifica responsabilità ricoperti dal dipendente negli ultimi tre anni
 - d) Competenze professionali acquisite negli ultimi 3 anni attinenti al profilo da ricoprire tramite partecipazione a corsi.
 - e) Idoneità acquisita negli ultimi tre anni mediante espletamento di procedure concorsuali nell'Ente o in altre amministrazioni pubbliche per il medesimo profilo professionale oggetto di selezione;
 - f) Assenza di procedimenti disciplinari

Art. 5 - Punteggi

Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla progressione alla categoria superiore, l'attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione per la procedura comparativa consiste nell'assegnazione di n. 100 punti così distinti:

a. Valutazione della performance individuale (media dell'ultimo triennio): max. punti 70

Media	Punti assegnati
≤ 211	FINO A 10
211 - 275	FINO A 30
276 - 340	FINO A 50
341 - 400	FINO A 70

B Possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto all'accesso alla categoria: max punti 3

Titoli di studio superiore rispetto a quello necessario per l'accesso al posto attinente al profilo da ricoprire	Punti n. 3
--	------------

c. Incarichi rivestiti: in questa categoria vengono valutati gli incarichi di specifica responsabilità ricoperti negli ultimi 3 anni dalla data di approvazione dell'avviso, attinenti al profilo da ricoprire: max punti 20

Attribuzione specifiche responsabilità nel settore oggetto di concorso	20
Attribuzione specifiche responsabilità in settore diverso dal profilo da ricoprire	10

d. competenze professionali acquisite negli ultimi 3 anni dalla data di approvazione dell'avviso, attinenti al profilo da ricoprire: max punti 5

Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici e certificati pertinenti con il profilo professionale da ricoprire (valutabili 1 punto per massimo n. 5 corsi)	5
--	---

e. partecipazione a concorsi per lo stesso profilo da ricoprire espletati negli ultimi 3 anni: max punti 2

Idoneità	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Fino a 2 concorsi	1
Oltre 2 concorsi	2

f assenza procedimenti disciplinari così valutati

Tipologia sanzione	punteggio
nessuna	0
Rimprovero verbale	-2
Richiamo scritto	-4
multa	-6
Sospensione con divieto erogazione retribuzione Fino a 10 giorni	-8
Sospensione fino a tre mesi	-10
Sospensione fino a 6 mesi	-12
Sospensione oltre 6 mesi	-15

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice delle valutazioni è composta da tre membri esperti nella materia giuridica del personale, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. E' prevista la presenza di un segretario verbalizzante.

Art. 7 - Formazione della graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun dipendente.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie.
3. La graduatoria e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del dirigente competente in materia di personale.
4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
5. I dipendenti vincitori della selezione dovranno sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni Locali vigente.
6. I dipendenti vincitori della progressione verticale verranno inquadrati con il nuovo profilo professionale acquisito che non potrà essere cambiato prima di anni tre.
7. I dipendenti vincitori della progressione verticale, con il nuovo inquadramento professionale acquisito, potranno essere assegnati anche ad un altro servizio secondo le esigenze organizzative dell'Ente.
8. Qualora il trattamento economico in godimento dei dipendenti vincitori della progressione verticale risulti superiore al trattamento tabellare iniziale del nuovo inquadramento, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del CCNL 21/05/2018 funzioni locali, gli stessi conservano la differenza a titolo di "assegno ad personam" che sarà assorbita nelle eventuali e successive progressioni economiche orizzontali o progressioni verticali.

Art. 8 - Revoca della selezione

1. L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda,

previa informativa sindacale.

2. In ogni caso la revoca della selezione deve essere deliberata dalla Giunta, essendo una modifica del piano dei fabbisogni di personale.
3. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

Art. 9 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia di procedure concorsuali contenute nel regolamento vigente dell'amministrazione.